



TRIBUNALE DI COMO

- PRESIDENZA -

CIRCOLARE 19 marzo 2020

Ai magistrati del tribunale
Ai Giudici di Pace
Ai direttori
All'Ufficio del Giudice di Pace

In data 9 marzo u.s ho trasmesso le prime indicazioni finalizzate alla pratica attuazione del D.L 11/2020 recante *"misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"*.

Ne è seguito un confronto con alcuni di voi (che ringrazio per i contributi propositivi) e con i rappresentanti della avvocatura in esito al quale trasmetto i seguenti spunti di riflessione anche alla stregua di indicazioni operative per l'ufficio.

Nelle more è intervenuto il decreto legge 18 marzo 2020 n. 18 che, all'art. 83, ha prorogato al 15 aprile 2020 i termini di sospensione originariamente fissati al 22 marzo e al 30 giugno quello inizialmente fissato al 31 maggio.

Quello che segue è, dunque, un primo veloce contributo che tiene conto anche di quest'ultimo elemento di novità ed è sempre suscettibile di ulteriori integrazioni.

Quanto alle modalità dei rinvii si procederà, come fatto sino ad ora, sempre a udienza fissa e con preventiva rapida delibazione della vicenda processuale.

1. CRITERI APPLICATIVI DEGLI ARTT. 2, COMMA 2, LET. G), DEL D.L.11/20 e 83 D.L. 18/20.

1.a procedimenti in tema di diritto di famiglia

E' emersa come preferibile, almeno in questa prima fase, l'interpretazione secondo cui il riferimento alle "obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia" debba essere inteso in senso restrittivo, come riferito alle sole cause di alimenti in senso stretto, di cui agli artt. 433 e ss. c.c..

Tale interpretazione valorizza la differenza tra alimenti e assegno di mantenimento. Diversamente opinando, poiché in tutte le cause di famiglia vi è richiesta di un assegno di mantenimento o per i figli o per la moglie, nessun procedimento potrebbe essere rinviato. Si arriverebbe all'assurdo di celebrare le udienze presidenziali per tutte le separazioni consensuali e i divorzi congiunti, che certo urgenti non sono.

Tale interpretazione restrittiva pare giustificata dalla ratio dei decreti laddove si fa riferimento al non rinvio di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione arrechi grave pregiudizio alle parti.

Inoltre, il legislatore per il periodo feriale di agosto prevede la sospensione per un mese per tutte le cause di famiglia, comprese le udienze presidenziali (esclusi gli ordini di protezione), con ciò dimostrando di non ritenere urgenti e indifferibili tali procedimenti.

Ne consegue che, sino al 15 aprile 2020, verranno rinviati i procedimenti di famiglia, esclusi quelli in cui è stata fatta richiesta di un ordine di protezione.

I Giudici valuteranno poi, anche per periodo successivo al 15 aprile, se con riferimento ad alcune tipologie di procedimenti tipici della materia (es inadempimento rispetto l'assegno di mantenimento), e avuto riguardo al caso concreto, possano comunque ravvisarsi i presupposti per una dichiarazione di urgenza correlata al rischio di grave pregiudizio per le parti.

In quest'ultimo caso il giudice assegnatario del procedimento dichiarerà l'urgenza con decreto non impugnabile in calce al ricorso che sarà comunicato alle parti processuali. Per le stesse ragioni sarà sempre possibile avanzare istanza di anticipazione dei procedimenti rinviati a data successiva al 30 giugno.

Per i procedimenti di nuova iscrizione si delega la valutazione la dott.ssa Sommazzi.

Per il periodo compreso tra il 15 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 -nel caso in cui non vengano prorogate le limitazioni di movimento all'interno del territorio nazionale- al fine di contemperare l'esigenza di evitare assembramenti, anche nei corridoi, situazione di rischio e spostamenti eccessivi delle persone, si potrebbe trattare solo una parte dei procedimenti di famiglia, quelli più urgenti.

Questo nel caso in cui non si riesca con altre misure -anche telematiche- a garantire invece la trattazione di tutti i procedimenti.

In particolare le separazioni consensuali, i divorzi congiunti e i ricorsi congiunti, tenuto conto che le parti stanno già attuando l'accordo raggiunto, verranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020.

Tra i procedimenti che dovrebbero celebrarsi in via presidenziale verranno tenute le udienze presidenziali di separazione ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori, mentre non saranno trattate quelle presidenziali di divorzio, in cui è regolamentata la separazione, e quelle istruttorie, che hanno già a monte determinati i provvedimenti provvisori presidenziali.

Questo fatte salve specifiche ragioni di urgenza che potrebbero essere evidenziate dai legali e valutate dal giudice per il singolo procedimento.

Per i restanti procedimenti, le cause di separazione e ricorsi in materia di figli naturali si celebrerà la prima udienza, ai fini dell'adozione di provvedimenti provvisori, ove sussista una delle seguente situazioni:

1) grave disagio economico determinato dal fatto che parte ricorrente è disoccupata o ha redditi sotto la soglia del gratuito patrocinio e controparte non sta versando alcunché a titolo di assegno;

2) grave pregiudizio per il minore: es. genitore violento, eccessiva conflittualità tra genitori, un genitore non vede il figlio da mesi ... etc.

Tutte le udienze successive alla prima (quindi la fase istruttoria) e i procedimenti di divorzio (che hanno già a monte i provvedimenti adottati in sede di separazione) potrebbero essere rinviati a dopo il 30 giugno.

E' fatta salva la possibilità di individuare altri casi di urgenza in singole situazioni che potrebbero essere evidenziate dai legali e/o valutate dal giudice per il singolo procedimento (es. necessità di decidere sul trasferimento di residenza di un minore ai fini di una tempestiva iscrizione all'anno scolastico).

1.b attività del giudice tutelare

Sino al 15 aprile per tutti i procedimenti in cui debba procedersi all'ascolto dell'interdicendo/inabilitando/beneficiando con età dai 65 anni in su (assistito al domicilio ovvero ricoverato in R.S.A) verrà disposto il rinvio d'ufficio atteso che trattasi di soggetti a rischio per età e salute.

Le altre situazioni saranno valutate caso per caso con la precisazione che dovrebbe essere i ricorrenti (familiari, operatori sociali e/o sanitari o P.M. ex artt. 406 e 417 c.c.) a segnalare una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione dei provvedimenti provvisori.

Peraltro, in linea generale le situazioni di emergenza possono essere fronteggiate con l'adozione di provvedimenti provvisori, come espressamente previsto dall'art. 405, comma 4, c.c. secondi cui *"qualora ne sussista la necessità il giudice tutelare adotta anche d'ufficio i provvedimenti urgenti per la cura della persona interessata e per la conservazione e l'amministrazione del suo patrimonio. Può procedere alla nomina di un amministratore provvisorio indicando gli atti che è autorizzato a compiere"*.

Per l'interdizione e l'inabilitazione l'art. 419, ult. comma, c.c. richiede che la nomina di un tutore o di un curatore provvisorio possa intervenire solo dopo l'esame ma, vista la situazione di emergenza (e l'esiguità delle pendenze per la pronuncia di interdizione o inabilitazione), si procederà come sopra indicato.

Le udienze di giuramento verranno rinviate con immissione degli amministratori di sostegno nei propri poteri e analogamente si procederà per i giuramenti di tutori e curatori nominati anche in favore di minori. A tale proposito, per il periodo successivo, richiamo quanto esposto più avanti al punto 2.

Per tutte le istanze di competenza del Giudice Tutelare che perverranno verranno essere evase anche tramite il servizio telematico e nel caso in cui fosse richiesto un contraddittorio (ad esempio in materia di passaporti, vigilanza ex art. 337 c.c. e istanze ex art. 320 c.c.) verrà garantito in via cartolare.

1c. procedure concorsuali e immobiliari

1.c.1: celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.

L'udienza in questione non rappresenta una attività connotata dai caratteri di urgenza. I GG.EE. procederanno a rinviare le udienze in questione a data successiva al

30.05.2020.

Nel decreto di differimento avranno cura di specificare che conseguentemente possono ritenersi differiti i termini processuali collegati all'udienza *de qua*.

I custodi procederanno a segnalare in via telematica eventuali problematiche al giudice connesse al loro incarico.

I debitori eseguiti che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del G.E. nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

1.c.2. attività dell'esperto stimatore

Il dettato normativo implica che l'esperto stimatore e l'ausiliario visurista possano svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici, che sia richiedibile, visionabile ed ottenibile con modalità telematica, mentre:

- sino alla data del 30 giugno 2020 sarà sollevato dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici ed allo stesso modo presso il cespite staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;
- i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come eventualmente ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.

1.c.3. attività del custode giudiziario

Anche per l'attività del custode giudiziario vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore.

In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...), invece:

- gli accessi presso il cespite pignorato sono sospesi sino alla data del **30.6.2020**, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode informa prontamente il Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

- il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.

1.c.4. attività di liberazione

La situazione contingente implica una regolamentazione attenta dell'attività di liberazione che pur non dimenticando l'interesse del creditore e dell'aggiudicatario, tenga conto dell'esigenza sanitaria in corso, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione, pertanto:

- sono sospese **tutte le attività di liberazione** - anche in corso - **sino alla data del 15 aprile 2020**, tranne ove si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.
- sono sospese **sino al 30 giugno 2020** le attività di liberazione in cui non sia già avvenuta l'aggiudicazione del bene, salvo per quelle attività prodromiche che possono compiersi anche senza accesso al cespite, ossia notifica dell'ordine di liberazione, pre- allerta (telefonica o on-line) delle Autorità di Pubblica Sicurezza eventualmente necessarie per l'assistenza al custode.
- per le procedure in cui sia avvenuta l'aggiudicazione - **sempre in relazione al periodo successivo al 15 aprile 2020 - ma la liberazione non si sia stata (per qualsiasi motivo) portata a termine; oppure (per qualche motivo) non ancora disposta**, il custode invierà al giudice dell'Esecuzione: (eventualmente) istanza di emissione dell'Ordine di Liberazione (ove non ancora emesso), corredata di sintetica relazione circa lo stato di occupazione del bene (come risultante dagli atti) sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo, indicando anche se sia o meno stato versato il saldo prezzo, nonché altra utile precisazione in relazione alla delicatezza (sia dal punto di vista pratico che sanitario) dell'attività liberatoria. All'esito di ciò il Giudice provvederà sulla liberazione, eventualmente prevedendo cautele o tempistiche particolari¹.

1.c.5. vendite e attività del professionista delegato.

a) vendite fissate nel periodo di sospensione feriale (fino al 15 aprile 2020)

Nel periodo di sospensione *ex lege* delle udienze civili tutte le vendite già fissate, a prescindere dalla tipologia di vendita², sono sospese.

¹ Resta ferma l'applicabilità dei presupposti per la liberazione, in base alla normativa applicabile *ratione temporis*.

² Per le vendite che vengono celebrate in modalità telematica "pura" o in modalità "asincrona" anche mobiliare, tale soluzione si spiega, oltre che per esigenze di uniformità, alla luce dell'alterazione dell'assetto concorrenziale del mercato - specie se inteso (in linea con le esigenze sottese alla scelta del modello telematico) su scala nazionale - dovuta all'aggravarsi dell'emergenza sanitaria in atto.

Tutti gli esperimenti di vendita fissati nel *periodo cuscinetto* sopra indicato vanno intesi come differiti.

Ne consegue, pertanto, su richiesta scritta dell'offerente, che dovrà pervenire con modalità informatiche, la restituzione delle cauzioni già depositate. In difetto l'offerta resterà ferma fino alla nuova asta in ragione della cauzione già versata.

I professionisti pertanto provvederanno a curare la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *"vendita differita dal G.E.. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione da formalizzarsi per iscritto con modalità telematiche"*;

Le Cancellerie e/o i gestori incaricati delle vendite non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentiranno di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito.

Il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare, senza la presenza del pubblico, sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti che ne abbiano fatto richiesta scritta con modalità telematiche.

In relazione alle procedure in cui risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine.

La cancelleria curerà, in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, il deposito del presente provvedimento, anche mediante deposito massivo.

Nel periodo cuscinetto sopra indicato, cioè fino al 15 aprile 2020 (compreso) sono *sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto*.

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 16 aprile.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati.

b) vendite già fissate sino al 30 giugno 2020

Successivamente al periodo di sospensione, le misure organizzative idonee, secondo la realtà locale, a soddisfare le esigenze superiori di salvaguardia della salute pubblica sono sostanzialmente affidate ai capi degli uffici di concerto con le altre autorità a ciò preposte.

Anche l'organizzazione degli uffici, intorno ai quali ruotano una pluralità di soggetti che sono chiamati a svolgere plurime attività non solo in Tribunale e nelle aule d'udienza ma anche direttamente sul territorio, impone un ripensamento organizzativo

ispirato da un lato a soddisfare appieno l'esigenza superiore di salvaguardia della salute pubblica e, dall'altro, a non frustrare del tutto il sistema delle esecuzioni immobiliari e delle procedure concorsuali che è scandito da precise tempistiche funzionali anche a garantire la trasparenza del mercato delle vendite coattive, e ciò anche allo scopo di impedire intenti speculativi che in questo momento potrebbero essere favoriti.

Nel periodo successivo al 15 aprile 2020 dunque potrà operarsi una distinzione a seconda delle modalità delle vendite.

Possono proseguire e svolgersi regolarmente le vendite telematiche "pure" già fissate a far data dal 15 aprile 2020 in quanto compatibili con l'esigenza di assicurare la finalità preventiva che è alla base delle misure urgenti in oggetto.

Quanto alle vendite analogiche o miste, appare opportuno il loro differimento, in quanto le attività che normalmente le precedono (contatti con il professionista, visite da parte dei potenziali offerenti, ecc.) di fatto frustrerebbero le finalità preventive e di tutela della salute pubblica.

Le indicazioni operative raccomandabili sono perciò le seguenti:

- i. si svolgono regolarmente le vendite telematiche "pure" già fissate a far data dal 15 aprile 2020;
- ii. per le vendite miste o analogiche, fissate successivamente al 15 aprile 2020, va disposto il differimento di tutti gli esperimenti d'asta fissati a data successiva al 30 giugno 2020 mandando al professionista delegato e al custode, per quanto di rispettiva competenza, ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione *"vendita differita dal G.E. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione da formalizzarsi per iscritto con modalità telematiche"*;
- iii. comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;
- iv. il giorno fissato per gli esperimenti come sopra differiti, i delegati sono autorizzati a verbalizzare, senza la presenza del pubblico, sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di differimento con l'eventuale restituzione delle cauzioni agli offerenti che ne abbiano fatto richiesta scritta con modalità telematiche.
- v. in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuovo ordine;
- vi. i professionisti provvederanno a ri-calendarizzazione le vendite sospese/differite comprese tra il 15 aprile 2020 e il 26 aprile 2020 a far data

dal 15 luglio 2020 al 30 luglio 2020 e dal 15 settembre 2020 al 30 settembre 2020 e le vendite sospese/revocate comprese tra il 27 aprile 2020 e il 30 giugno 2020 a far data dal 1 ottobre 2020;

Le disposizioni della presente circolare verranno inserite, a cura della Cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, eventualmente mediante deposito massivo.

1.c.6. emissione dei decreti di trasferimento ex art.586 cpc

I GG.EE./GG.DD. continueranno ad emettere i decreti di trasferimento, purché il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l'allegazione dei documenti, avvenga esclusivamente in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica. I professionisti provvederanno a trasmettere, dopo i controlli operati con la cancelleria e gli ausiliari visuristi, da svolgersi anche essi solo in via telematica, la bozza alla firma del giudice con invio alla mail istituzionale dei giudici, i quali cureranno il deposito telematico.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

1.c.7. progetti di distribuzione - approvazione in assenza delle parti.

I professionisti delegati, in considerazione del combinato disposto di cui agli articoli 596 e 597 c.p.c., dopo il 15 aprile 2020, terranno (ex art. 2 c. 2 lettera h) del DL n. 11 del 2020) le udienze di approvazione dei progetti di distribuzione, previo invito alle parti a non comparire all'udienza in assenza di contestazioni, ed avviso che in tal caso, nella ipotesi di mancata comparizione, il progetto sarà approvato ex art.597 c.p.c.

Nel caso in cui le parti invece intendessero sollevare contestazioni, le stesse andranno depositate nel fascicolo telematico entro cinque giorni anteriori all'udienza già calendarizzata; in tal caso, il fascicolo verrà rimesso al G.E., il quale calendarizzerà l'udienza dopo il 30 giugno 2020.

Le presenti disposizioni sostituiscono ogni precedente diversa indicazione emessa dai GG.EE..

1d. procedimenti cautelari ordinari e sfratti

1.d.1. ricorsi cautelari:

A differenza che per quanto avviene nel periodo feriale il decreto ha previsto che vengano trattati solo per quelli "aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona". Siffatta allocuzione, viste anche le finalità sottese alla normativa in esame, deve essere interpretata in modo restrittivo.

Non emerge, allo stato, una possibile tipizzazione di procedimenti tale da rientrare, in linea generale, in questa definizione.

Ne consegue che i procedimenti cautelari, come pure gli eventuali reclami ad essi conseguenti ancora non discussi, saranno rinviati a data successiva al 15 aprile.

Per i procedimenti iscritti dopo tale data il giudice assegnatario valuterà caso per caso se rientrano in tale categoria ovvero se la loro ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso il giudice assegnatario del procedimento provvederà a dichiararne l'urgenza con decreto non impugnabile in calce al ricorso. Per le stesse ragioni sarà sempre possibile avanzare istanza di anticipazione dei procedimenti rinviati a data successiva al 30 giugno.

Sussistendone le condizioni le udienze si terranno in videoconferenza.

1.d.2. Locazioni:

I ricorsi ex art. 447 bis cpc sospesi sino al 15 aprile verranno rinviati a data successiva al 30 giugno salvo fissarli in data compresa tra il 16.4.20 e il 30.6.20 ove se ne ravvisi l'urgenza ovvero ne sia consentita trattazione in modalità telematica

Per i procedimenti iscritti dopo tale data il giudice assegnatario valuterà caso per caso se la loro ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso il giudice assegnatario del procedimento provvederà a dichiararne l'urgenza con decreto non impugnabile in calce al ricorso. Per le stesse ragioni sarà sempre possibile avanzare istanza di anticipazione dei procedimenti rinviati a data successiva al 30 giugno

I procedimenti di convalida di sfratto fissati sino al 15 aprile e parimenti non considerati urgenti dal decreto, verrà effettuato il rinvio fuori udienza

Per i procedimenti iscritti dopo tale data il giudice assegnatario valuterà caso per caso se la loro ritardata trattazione possa produrre grave pregiudizio alle parti.

A titolo di esempio il pregiudizio può essere commisurato alla durata della morosità ovvero al valore rilevante dei canoni non corrisposti.

In quest'ultimo caso il giudice assegnatario del procedimento provvederà a dichiararne l'urgenza con decreto non impugnabile in calce al ricorso. Per le stesse ragioni sarà sempre possibile avanzare istanza di anticipazione dei procedimenti rinviati a data successiva al 30 giugno

1e. controversie di lavoro

Nell'ambito delle controversie giuslavoristiche viene in rilievo l'inciso in cui si prevede vengano trattati solo le cause "aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona".

I Giudici del Lavoro hanno prospettato che nella categoria possano rientrare i procedimenti di cui agli artt. 445 bis c.p.c., art. 28 L. 300/70, art. 1 c. 48 L.92/2012 poichè hanno per oggetto diritti costituzionalmente tutelati.

Ritengo, tuttavia, che anche il decreto in esame abbia la finalità di tutelare il diritto alla salute costituzionalmente protetto. Dunque, valutando anche quanto avviene in ambito penale, per i procedimenti con misure cautelari in atto, credo che un opportuno bilanciamento di interessi possa prevedere, sino al 15 aprile, il rinvio di questi procedimenti, se almeno uno dei difensori lo richieda.

Quanto sopra specie nel caso in cui risulti impossibile procedere all'attività di udienza in modalità telematica e siano necessari incombenti che richiedono la presenza di soggetti terzi (es, testimoni).

I Giudici del Lavoro valuteranno poi, se con riferimento ad alcune tipologie di procedimenti tipici della materia, ed anche con riferimento al periodo successivo, possano comunque ravvisarsi, avuto riguardo al caso concreto, i presupposti per una dichiarazione di urgenza correlata al possibile grave pregiudizio per le parti.

In quest'ultimo caso il giudice assegnatario del procedimento provvederà a dichiararne l'urgenza con decreto non impugnabile in calce al ricorso che verrà comunicata alle parti processuali. Per le stesse ragioni sarà sempre possibile avanzare istanza di anticipazione dei procedimenti rinviati a data successiva al 30 giugno.

Tale termine resta quello oltre il quale differire tutte le controversie che non rientrino nell'ambito delle tipologie in precedenza richiamate.

1. f procedimenti penali

Richiamo sul punto le disposizioni contenute nella circolare integrativa 9 marzo 2017 prot. 354, aggiungendo che le più recenti disposizioni prevedono che le comunicazioni e le notificazioni relative al rinvio delle udienze penali ai sensi dell'articolo 1, nonché dell'articolo 10 del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, siano effettuate attraverso il Sistema di Notificazioni e Comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16, comma 10 lettere a) e b) del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e con le modalità individuate nei decreti ivi citati, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.

Inoltre, ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti relativi ai procedimenti rinviati d'ufficio agli imputati e alle altre parti siano eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio.

Si procederà inoltre come segue:

- le cancellerie comunicheranno all'Ordine degli Avvocati, prima dell'udienza, le liste dei rinvii epurati dai nomi delle parti. Gli elenchi verranno pubblicati sul sito;
- gli elenchi dovranno essere pubblicati anche sul sito del Tribunale con la creazione di apposita sezione nella pagina web;
- i difensori effettueranno le controcitazioni dei testi della propria lista così come la Procura della Repubblica con i propri.

Richiamo altresì l'attenzione sul disposto dell'art. 2 punto 2 lett. b) del D.L. 11 e 83 comma 3 DL 18 laddove tra le eccezioni al rinvio d'ufficio, vengono annoverate le udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari senza operare distinzione alcuna tra misure personali e misure reali.

Si può discutere quanto si vuole sulla "ratio" sottesa all'emissione del DL 11 ma il dato letterale appare difficilmente superabile.

Peraltro, anche in questi casi, la procedibilità è condizionata alla espressa richiesta da parte del difensore. Se tale richiesta non perviene con adeguato anticipo il procedimento sino al 15 aprile possono essere rinviati d'ufficio.

Il disposto legislativo, sul punto, può valere tuttavia come indicazione utile ai fini della individuazione dei procedimenti da trattare dopo il periodo di sospensione allorché dovrà riprendere anche l'attività del Tribunale del riesame.

Quanto alle udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale ritengo che in criterio vada interpretato in modo restrittivo e correlato al tipo di atto e soprattutto relativizzato con riferimento ai tempi del rinvio.

Non tutti gli incidenti probatori sono correlati da tale tipo di indifferibilità. Le audizioni protette possono essere differite di 273 mesi normalmente senza pregiudizio. Più attenzione richiedono i casi in cui la persona chiamata a testimoniare sia un cittadino straniero senza fissa dimora o persona con conclamate e gravi condizioni di salute.

In questi casi il giudice assegnatario del procedimento provvederà a dichiararne l'urgenza con decreto non impugnabile in calce al ricorso che verrà comunicata alle parti processuali.

Invito infine i colleghi ad approfittare del periodo di sospensione dall'attività di udienza per trattare quei procedimenti (es. decreti di pagamento ad avvocati e periti, incidenti di esecuzione e altro) che, in genere, vengono postposti rispetto al deposito dei provvedimenti in scadenza.

IL PRESIDENTE

Dott. Ambrogio Ceron

